

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 20 dicembre 2004, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Avv. Domenico Apicella, Dr. Cosimo Ferri, Avv. Antonio Piro, Avv. Fabio Sarandrea, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

1. APPELLO N. 21 DELLA A.S. POSILLIPO VIRGILIO, CONTRO LA S.S. LANCIANO, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE GENTILE STEFANO (C.U. 10/E 2003/2004).

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello dell'A.S. Posillipo Virgilio e conferma per l'effetto l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO N. 8 DELLA C.F. MARSALA, CONTRO LA CALCIATRICE BARTOLONE SUSANNA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI N 217 DEL 16 LUGLIO 2004.

La Commissione Vertenze Economiche vista la rinuncia all'azione della calciatrice Bartolone Susanna e la conseguente rinuncia al gravame della Soc. C.F. Marsala, dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO N. 22 DELLA A.S. ROMA CALCIO A 5, CONTRO IL CALCIATORE SCANDOLARA CRISTIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI N. 15 DEL 13 OTTOBRE 2004.

Ordinanza.

4. APPELLO N. 23 DELLA CONEGLIANO CALCIO, CONTRO IL CALCIATORE CAMERIN MIRCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI N. 42 DEL 27 OTTOBRE 2004.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della Calcio Conegliano e conferma per l'effetto l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D.. Visto l'art. 46, comma 8, C.G.S., per le ragioni di cui in motivazione, deferisce la medesima Soc. Calcio Conegliano ed il suo Presidente Eddy Sartori, alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale per la violazione dell'art. 1 C.G.S..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO N. 24 DELLA A.S. FRANCAVILLA CALCIO, CONTRO L'U.S. CASARANO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI AL PULLMANN SUBITI IN OCCASIONE DELLA GARA CASARANO – FRANCAVILLA DEL 28 MARZO 2004.

Ordinanza.

6. RECLAMO N. 25 DELLA U.S. MORNICO, CONTRO LA F.C. MODENA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE FERRARI GIACOMO.

Ordinanza.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 20 dicembre 2004

IL SEGRETARIO
FEDERALE
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro